



B/XVIII/2

18 ottobre 2024

**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

Direzione Generale
per le Risorse e l'Innovazione
Ufficio VII
Circolare n. 6

OGGETTO

**Provvidenze scolastiche: natura e
misura del rimborso**

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle provvidenze scolastiche, disciplinate dall'art. 179 del D.P.R. n. 18 del 1967, con particolare riferimento all'ambito di applicazione, alla natura delle spese rimborsate e alle modalità di calcolo.

Le presenti istruzioni sostituiscono tutte quelle fornite in precedenza, da ultimo con la Circolare n. 4 del 14 ottobre 2019.

*Il Direttore Generale
per le Risorse e l'Innovazione*
FALCINELLI

*Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero
Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I categoria; agli Istituti di Cultura*

Nota bene: La presente annulla e sostituisce la Circolare n. 4 del 14 ottobre 2019 (B/XVIII/2)

1. Natura delle provvidenze scolastiche e destinatari

L'art. 179 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 prevede, a favore sia del personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in servizio all'estero, che di quello richiamato in Italia, l'istituto delle provvidenze scolastiche, al fine di contribuire alle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza scolastica dei figli.

2. Ambito di applicazione

a) Personale in servizio all'estero con figli a carico che frequentino nel paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria (comma 1 dell'art. 179 D.P.R. 18/67).

Al personale in servizio all'estero avente figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico.

Si precisa che il diritto al rimborso sussiste solo se i figli frequentano un istituto scolastico nella stessa sede in cui presta servizio il dipendente interessato, anche quando si tratti di sedi di cui all'art. 7 del D.P.R. 306/91. Il rimborso è comunque previsto fino al completamento dell'anno scolastico, anche in caso di cessazione dalla Sede (per trasferimento ad altra Sede o per rientro in Italia) nel corso del predetto anno.

b) Personale richiamato in Italia con figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera operante in Italia (comma 2 dell'art. 179 D.P.R. 18/67).

Il rimborso delle spese è consentito a condizione che:

- la spesa sia sostenuta per l'iscrizione e la frequenza dei figli a scuole straniere operanti in Italia;
- l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico;
- l'iscrizione avvenga per le tre classi finali del predetto ciclo secondario di studi.

Si fa presente che la classe per la quale avviene l'iscrizione in Italia deve essere consecutiva rispetto all'ultima frequentata al momento della data di rientro e che il beneficio spetta in costanza di servizio a Roma.

3. Spese rimborsate

Ai sensi della norma citata, sia per il "Personale in servizio all'estero" che per il "Personale richiamato in Italia" vengono rimborsate le spese scolastiche relative all'iscrizione ed alla frequenza presso l'istituto scolastico.

Esempi di spese incluse nel rimborso sono le seguenti:

- tasso di iscrizione, compresa l'eventuale quota obbligatoria richiesta per la presentazione della domanda di iscrizione presso la scuola di effettiva frequenza (cd. *application fee*);
- altri oneri accessori connessi e necessari alla frequenza, qualora obbligatori (spese di registrazione, tassa per lo sviluppo della scuola, ecc.).

Non sono invece rimborsabili altre tipologie di spesa, non riconducibili a quelle previste dal legislatore, quali le spese relative a scolarità preparatorie anche se ritenute obbligatorie da ordinamenti scolastici stranieri, nonché altri costi di carattere accessorio (es. trasporti, mensa, corsi extra-curricolari a pagamento).

4. Misura del rimborso e massimale del contributo

L'ammontare massimo del contributo spettante è subordinato alla capienza di bilancio.

- Nel caso di personale in servizio all'estero, il rimborso è riconosciuto sulla base di una percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque non superiore al 90% delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza nell'anno scolastico e fino al suo completamento. Inoltre, il rimborso per un anno scolastico completo non può eccedere i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, del D.P.R. 18/67 ("aumenti per situazioni di famiglia") per ogni figlio a carico.

Il rimborso per l'intero anno scolastico spetta, come già evidenziato al punto n. 2 della presente Circolare, anche in caso di trasferimento del dipendente ad altra Sede o in caso di rientro in Italia nel corso dell'anno scolastico. In tale ultimo caso, il limite massimo di rimborso sarà pari ai tre mezzi della maggiorazione per situazioni di famiglia spettante in quella Sede calcolata per l'intero anno.

L'art. 179, comma 3, D.P.R. 18/1967, così come modificato dal D.L. aprile 2023, n. 44 prevede inoltre che in casi eccezionali individuati dal Consiglio di Amministrazione il limite di tre mezzi potrà essere elevato sino a cinque mezzi, alla luce dell'elevato costo della vita e, in particolare, degli ingenti costi delle rette scolastiche.

L'anno scolastico di riferimento è quello individuato dalla normativa italiana, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per la scuola elementare, media e di istruzione secondaria superiore (art. 74 D. Lgs. 297/1994).

Fanno eccezione gli istituti di istruzione (primaria o secondaria) che seguono il sistema scolastico australe, per i quali verrà preso in esame il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- Per il personale richiamato in Italia, invece, il contributo spettante per le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza dei figli a scuole straniere operanti in Italia è pari ad una percentuale (anch'essa prevista dal decreto interministeriale sopra richiamato) nella misura massima del 60% delle spese scolastiche sostenute.

5. Modalità e termini di presentazione di richiesta di contributo

Per le modalità di presentazione di richiesta di provvidenze scolastiche si rinvia ai formulari reperibili alla pagina della MAEnet Strumenti di lavoro/Procedure/DGRI - Ufficio VII - Competenze economiche/Trattamento economico all'estero/Provvidenze scolastiche.

Le domande dovranno pervenire via messaggistica PRISMA ovvero via PEC, corredate da:

- ricevute di pagamento, possibilmente in originale o in copia conforme (nel qual caso si richiede una dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente), da cui risulti chiaramente il tipo di spese sostenute;
- traduzione in italiano.

Si ricorda che le ricevute di pagamento devono indicare chiaramente l'importo delle spese per l'iscrizione e la frequenza, nonché contenere il dettaglio di tutte le voci di spesa.

Le richieste dovranno pervenire entro il termine indicato nello specifico messaggio di istruzioni diramato annualmente a tutte le Sedi, sia per gli alunni che hanno terminato l'anno scolastico che per quelli che non lo hanno ancora concluso (es. residenti nell'emisfero australe). Per questi ultimi è possibile trasmettere la documentazione disponibile al momento della presentazione dell'istanza; in tal caso, il rimborso sarà riferito al periodo di volta in volta coperto dalla documentazione giustificativa presentata entro il termine.

Per le richieste che dovessero giungere oltre il predetto termine, il diritto verrà riconosciuto, entro il termine di prescrizione quinquennale della domanda, secondo le disponibilità di bilancio e secondo la data di arrivo.